



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
ANTONELLA PELLECCCHIA	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere

Oggetto:

Danni a cose e a persona
da caduta di motociclo
per anomalia di strada
comunale.

Ad. CC 28 aprile 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11439/2023 R.G. proposto da:

██████████ — ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale
è domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

██████████ SRL, in persona del legale rappresentante in atti
indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████, presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per
legge;

-controricorrente-

contro

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO, in persona del Sindaco in atti
indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
già elettivamente domiciliato anche presso lo studio legale



dell'avvocato [REDACTED] ed attualmente domiciliato per legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del solo nominato difensore di fiducia;

-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 41/2023, depositata il 18/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dal Consigliere Pasquale Gianniti.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine da un incidente stradale occorso il 7 luglio 2011 a Castel San Lorenzo, lungo la via [REDACTED] [REDACTED] mentre conduceva il proprio motoveicolo BMW, cadeva rovinosamente a terra a causa di un grave dissesto del manto stradale.

L'attore conveniva in giudizio il Comune, lamentando l'esistenza di un'insidia (mancanza di illuminazione e segnaletica) e chiedendo il risarcimento dei danni (quantificati in circa € 22.612,80).

Il Comune di Castel San Lorenzo si costituiva, negando la responsabilità e chiamando in causa la [REDACTED] (o, in altri atti, [REDACTED] o [REDACTED] S.r.l., impresa appaltatrice di lavori di consolidamento nella zona, sostenendo che il dissesto fosse stato causato dai mezzi pesanti della ditta.

La [REDACTED] [REDACTED] a sua volta, eccepiva il proprio difetto di legittimazione, affermando che il tratto stradale in questione non fosse interessato dal proprio cantiere.

In primo grado, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda applicando il paradigma dell'art. 2043 c.c., ritenendo che l'evento fosse imputabile all'esclusiva colpa del danneggiato per scarsa attenzione in presenza di un dissesto macroscopico.

La Corte d'appello di Salerno, con la impugnata sentenza, pur accogliendo il primo motivo di gravame del [REDACTED] e riconducendo correttamente la fattispecie nell'alveo della responsabilità oggettiva del



custode ex art. 2051 c.c., ha comunque confermato il rigetto della domanda risarcitoria. In particolare, la corte ha ritenuto che: a) il dissesto era "manifesto e macroscopico" e ben visibile anche di notte; b) la situazione di pericolo era nota al [REDACTED] il quale abitava nei pressi e percorreva abitualmente quella strada; c) il [REDACTED] accortosi dell'avvallamento, avrebbe dovuto adottare la massima prudenza, fino ad arrestare la marcia; d) tale condotta imprudente era stata idonea a interrompere il nesso causale, integrando gli estremi del caso fortuito.

2. Avverso la sentenza della corte di merito ha proposto ricorso il [REDACTED] per violazione o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. Ha denunciato un "illegittimo automatismo" nell'ascrizione dell'evento al danneggiato. Ha sostenuto che la mera imprudenza non basti a integrare il caso fortuito, occorrendo che la condotta della vittima sia abnorme, eccezionale e imprevedibile. Ha lamentato che la corte di merito si sia focalizzata solo sulla sua condotta, omettendo di verificare se l'ente custode avesse adottato le misure idonee a prevenire il danno e se avesse effettivamente fornito la prova liberatoria del fortuito.

Hanno resistito con distinti controricorsi il Comune e la [REDACTED]

È stata proposta la definizione anticipata del ricorso, sul presupposto della sua improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. per mancanza del file nativo digitale e per mancato superamento della c.d. "prova di resistenza".

Parte ricorrente ha chiesto la decisione collegiale del ricorso ex art. 380-bis.1 c.p.c., opponendosi alla declaratoria di improcedibilità, a) sostenendo che la prova della notifica telematica possa essere validamente fornita anche tramite copie informatiche in formato PDF delle ricevute di accettazione e consegna, purché corredate da attestazione di conformità del difensore; b) invocando alcuni precedenti di questa Corte secondo cui i file ".eml" o ".msg" sarebbero necessari solo per la prova della notifica degli atti introduttivi, mentre



per la sentenza ai fini del termine d'impugnazione basterebbe il PDF attestato conforme, essendo quest'ultimo un atto esterno al giudizio.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione dell'ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla data della decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è procedibile.

1.1. Occorre premettere che il ricorso, notificato in data 11 maggio 2023, ricade pienamente nel perimetro applicativo del nuovo regime del processo telematico davanti a questa Corte, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia). A far data dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti e dei documenti avviene esclusivamente con modalità telematiche, imponendo il rispetto rigoroso delle specifiche tecniche volte a garantire l'autenticità e l'integrità dei dati processuali.

1.2. Orbene, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione.

Nel regime del processo telematico applicabile anche al giudizio di cassazione, l'onere di deposito della prova della notificazione della sentenza può, però - in base ad un'interpretazione più elastica della normativa, affermatasi nelle more - essere assolto, in alternativa al deposito del file nativo del messaggio PEC, anche mediante produzione di copia informatica per immagine delle ricevute di accettazione e consegna, purché munita di rituale attestazione di conformità, formalità necessaria e sufficiente - sia pure nel previgente regime misto, cioè non interamente telematico, della gestione del processo - a consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione.



L'eventuale produzione di tali documenti esclusivamente in formato PDF tratto da scansione analogica (o immagine statica) è stata ritenuta inidonea dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14790/2024 e Cass. n. 13131/25), in quanto solo il file nativo digitale garantisce la presenza della firma digitale del gestore di posta, elemento indispensabile per attestare con certezza legale che il messaggio non abbia subito alterazioni e che la consegna sia effettivamente avvenuta nella data indicata.

Occorre qui ribadire che nel nuovo contesto digitale l'esigenza pubblicistica di tutela del vincolo della cosa giudicata formale esige che la prova della tempestività dell'impugnazione sia fornita con strumenti che offrano il massimo grado di certezza tecnica, non surrogabile da una copia analogica (PDF) priva di metadati.

1.3. Fermo restando quanto sopra, occorre tuttavia dar atto che nella specie parte ricorrente ha attestato la conformità delle copie pdf delle ricevute di notifica.

Il ricorrente invoca a sostegno della procedibilità quanto affermato da Cass. n. 25686/2023, ma il richiamo è inconferente, in quanto si riferisce a un assetto interpretativo maturato prima della piena operatività del combinato disposto tra l'obbligatorietà del deposito telematico e i nuovi oneri di procedibilità successivi alla riforma del 2023.

Piuttosto va richiamata la più recente Cass. n. 34959 del 2025, in base alla quale <<In relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di



notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza>>.

Occorre qui ribadire che la relata di notificazione della sentenza ai fini dell'art. 325 c.p.c. costituisce atto esterno al giudizio e, come tale, può essere validamente prodotta anche mediante copia informatica attestata conforme, non essendo richiesto in modo esclusivo il deposito del file nativo in formati .eml/.msg, necessario invece per la prova della notificazione degli atti introduttivi.

In altri termini, per la notifica della gravata sentenza via PEC, affinché possa dirsi assolto l'onere ex art. 369 c.p.c. è sufficiente il PDF attestato e non è indispensabile, se non altro - appunto - a pena di improcedibilità, il duplicato digitale nativo (formato .eml o .msg).

Vero è che solo il file nativo contiene i metadati e la firma digitale del gestore di posta, elementi che garantiscono con certezza legale l'integrità del messaggio e l'esatta data di consegna.

Ma è anche vero che la scansione PDF, se attestata conforme, permette a questa Corte la verifica tecnica automatizzata richiesta dal nuovo processo telematico.

Pertanto, l'attestazione di conformità, che nel caso di specie è stata prodotta unitamente al ricorso, sana il difetto di deposito del file digitale nativo richiesto dal regime telematico vigente dal 2023 per gli atti nativi digitali. L'esigenza tutelata dall'art. 369 c.p.c. non è di carattere meramente formale, ma risponde alla necessità di consentire alla Corte la verifica, in termini di certezza, dell'assenza del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; verifica che risulta garantita, in



caso di produzione di copia per immagine, dall'attestazione di conformità.

In definitiva, nel caso di specie, il ricorrente, avendo dichiarato che la sentenza gli era stata notificata il 18 marzo 2023 (facendo così decorrere il termine breve), aveva l'onere di provarlo.

Tale onere è stato assolto nei termini or ora indicati, ragion per cui ricorso è procedibile: e tanto in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, successiva alla formulazione della proposta di definizione accelerata in senso opposto.

Pertanto, la procedibilità va affermata sulla base del seguente principio di diritto:

<<In tema di ricorso per cassazione, deve escludersi l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. quando il provvedimento impugnato notificato risulti tempestivamente depositato in formato analogico, purché assistito da regolare attestazione di conformità, idonea a garantire la certezza del contenuto e della provenienza dell'atto e a consentire alla Corte la verifica dei presupposti per l'esercizio del controllo di legittimità>>.

2. Il ricorso, pur essendo procedibile, è comunque inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, quanto più la situazione di pericolo è prevedibile e superabile attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese, tanto più l'imprudenza del danneggiato assume rilievo causale, fino a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.

Nel caso di specie, la corte di merito ha accertato la macroscopica visibilità del dissesto e la conoscenza dei luoghi da parte del [REDACTED] (che risiedeva a breve distanza). Quindi, in applicazione del principio di autoresponsabilità dell'utente della strada (stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte sentenza n. 20943/2022), ha ritenuto la condotta del [REDACTED] consistita nel proseguire la marcia nonostante il pericolo percepito, come causa esclusiva dell'evento. La corte di merito,



pertanto, ha motivato ampiamente che la condotta del [REDACTED] (conoscenza dei luoghi, dissesto macroscopico, mancato arresto della marcia) ha integrato il caso fortuito. Il ricorrente, pur deducendo violazioni di legge (artt. 2051 e 1227 c.c.), mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello circa la visibilità del dissesto e la colpa esclusiva del danneggiato.

Sul punto e sulla sufficienza di una condotta anche solo colposa del danneggiato ai fini dell'elisione del nesso causale tra cosa custodita ed evento, basti un richiamo ai principi ribaditi ai punti 8.1.1. e ss. di Cass. 30/10/2024, n. 28057 (ulteriormente confermati da numerosissime altre, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 29/12/2025, n. 34563), alla cui motivazione è sufficiente qui un integrale richiamo.

La valutazione circa la prevedibilità della situazione di pericolo e l'idoneità della condotta del danneggiato ad assumere efficienza causale esclusiva integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente e scevra dai soli gravissimi vizi ormai ammessi dopo la novella del 2012 dell'art. 360 c.p.c..

Donde la inammissibilità del motivo.

3. All'inammissibilità del ricorso - con decisione del ricorso in senso non conforme alla proposta di definizione accelerata e, pertanto, esclusa l'applicazione dell'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. - consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.



P. Q. M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in euro 3.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

